



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO

Piazza Don Colombo 3 - 13811 Tavigliano (BI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2026

INDICE

ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 5 – ESCLUSIONI

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 7 – RENDICONTAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICITA'

ART. 8 – RINVIO DINAMICO

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'effettuazione delle spese di rappresentanza istituzionale da parte del Comune di Tavigliano, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente alla normativa vigente e secondo i canoni della proporzionalità, adeguatezza, economicità e congruità delle stesse.

Art. 2 – Definizioni e principi generali

Le spese di rappresentanza sono quelle, connesse al ruolo istituzionale rivestito dall'Ente, che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio del Comune, e di promuoverne verso l'esterno l'immagine o l'attività. Sono pertanto da ascrivere a tale fattispecie le spese effettuate allo scopo di proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e/o l'azione dell'Ente, anche al fine di mantenerne o accrescerne la considerazione, nonché di valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata; ovvero la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le spese di rappresentanza devono essere:

- destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini;
- effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità;
- improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite, essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;
- effettuate in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di catalizzare l'attenzione della collettività amministrata sul ruolo e sulle attività dell'Ente.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell'Ente gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune ed individuati nelle persone del:

- a) Sindaco;
- b) Vice Sindaco in sostituzione del Sindaco;
- c) Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze, previa autorizzazione del Sindaco.

La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.

Art. 4 – Tipologia delle spese di rappresentanza

Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) colazioni di lavoro e consumazioni varie (caffè, aperitivi, ecc.) giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Assessore Regionali ecc...);
- c) stampa di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, rinfreschi, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse o organizzate dall'Ente alle quali prendano parte personalità estranee all'Amministrazione;
- d) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza;
- e) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- h) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale e sovracomunale che si svolgano nel territorio comunale, al fine di promuovere l'immagine dell'Ente e della cultura sportiva, o per omaggi ad atleti che si siano particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale;
- i) spese per l'organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

Art. 5 - Esclusioni

Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri a carico dell'Ente:

- a. Gli atti di mera liberalità;
- b. Le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- c. Spese per l'acquisto di acqua e di altri generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di giunta e consiliari, remunerati con la rispettiva indennità;
- d. Omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- e. Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
- f. Colazioni, pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione;
- g. Le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie che implicano un gesto di vicinanza;

h. Le spese collegate ad eventi e/o manifestazioni culturali, promosse dal Comune e che coinvolgono la cittadinanza;

i. Le spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza;

l. Le spese per l'acquisto di beni (quali fiori, targhe, libri, ecc.) e/o servizi in occasione di eventi che non hanno il carattere dell'eccezionalità né dell'ufficialità, risolvendosi piuttosto in mera estrinsecazione di ordinaria attività dell'ente;

m. Le spese relative ai contributi erogati a soggetti associativi operanti nel territorio per il finanziamento delle ordinarie attività ovvero per la copertura dei costi relativi ad una manifestazione programmata;

n. le spese per congressi quando le tematiche affrontate non rientrino neppure indirettamente nelle competenze dell'amministrazione;

o. le spese in genere, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.

Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese che, per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Lo stanziamento per le spese di rappresentanza è determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (fatture, ricevuta fiscale) da parte del Responsabile di Area competente.

Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata specifica e puntuale motivazione con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali.

Le spese di rappresentanza sono liquidate con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa; in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

Art. 7 - Rendicontazione alla Corte dei conti e pubblicità

Le spese di rappresentanza sostenute nell'anno di riferimento devono essere trasmesse alla Corte dei conti nel rispetto delle modalità e dei termini di legge. Le predette spese di rappresentanza devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 8 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in assenza di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

In conformità alla normativa in materia di Trasparenza degli atti amministrativi, il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita "Sezione Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Tavigliano.